



Città di Altamura

Provincia di Bari

Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr. 47 del 20/08/2020

Oggetto: DIVIETO DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE E/O DI DILAVAMENTO PROVENIENTI DALLE PROPRIETÀ PRIVATE NELLA PUBBLICA RETE FOGNANTE DELLE ACQUE NERE

LA SINDACA

PREMESSO CHE

- Il Comune di Altamura è proprietario della rete pubblica di fognatura nera del centro urbano;
- La Società Acquedotto Pugliese S.p.A., con diverse note acquisite al protocollo comunale negli ultimi anni, comunicava che *“in concomitanza di precipitazioni atmosferiche, non necessariamente di carattere temporalesco o alluvionale, la rete di fognatura nera cittadina subisce abnormi aumenti di carico”* che comportano disfunzioni dell'impianto depurativo e possono essere fonte di inconvenienti igienico-sanitari a causa delle immissioni abusive nella rete fognaria nera di acque meteoriche raccolte da lastrici solari, chiostrine ed atrii interni dei fabbricati;
- Con medesime note, l'AQP invitava l'Amministrazione Comunale, in quanto Autorità preposta alla tutela della salute dei cittadini e dell'igiene urbana, ad intraprendere ogni azione utile all'accertamento dell'uso improprio degli allacciamenti riservati ai reflui domestici, attraverso i propri organi ispettivi in grado di accedere alle proprietà private, dichiarando la propria disponibilità, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare per un'azione sinergica mirata alla risoluzione della problematica;
- Con nota assunta al protocollo generale di questo Ente il 28.05.2020 al n. 40946, la Città Metropolitana di Bari – Servizio Tutela e valorizzazione dell'ambiente, impianti termici, promozione e coordinamento dello sviluppo economico, invitava, tra gli altri, il Sindaco a potenziare le attività di controllo per la corretta gestione delle acque meteoriche e ad accertare le immissioni di scarichi anomali nella rete fognaria cittadina, fornendo aggiornamenti delle misure intraprese o di ogni iniziativa in corso;
- Con nota assunta al protocollo generale di questo Ente il 03.07.2020 al n. 51168, la Regione Puglia – Servizio sistema idrico integrato e tutela delle acque, ribadiva che *“i sovraccarichi della rete di fogna nera che si verificano, sovente, in concomitanza di eventi meteorici ed il conseguente arrivo di portate anomale all'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato urbano, provocano inevitabili ripercussioni negative sul sistema impianto – recapito finale”* diffidando l'Amministrazione Comunale a porre in essere le necessarie attività di controllo delle reti fognarie di propria competenza al fine di limitare/eliminare le immissioni abusive di acque meteoriche di dilavamento in fogna nera;

PRESO ATTO CHE

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 06.02.2014, la Giunta Comunale deliberava, tra l'altro, di disporre la predisposizione di specifica ordinanza sindacale che ordinasse il divieto della immissione delle acque meteoriche e/o di dilavamento nell'impianto di fogna nera cittadina;
- Con ordinanza sindacale n. 8 del 11.03.2014 si ordinava il divieto di immissione delle acque meteoriche e/o di dilavamento nella rete fognaria cittadina con indicazione del relativo sistema sanzionatorio e delle attività di vigilanza;

CONSIDERATO che lo scarico delle acque meteoriche nella condotta fognaria crea grave pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica e che si rende necessario ribadire quanto disposto con l'ordinanza sindacale sopra richiamata;

VISTI

- il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la delibera di Giunta Regionale n. 3819 del 06.10.1984;
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013;
- il Regolamento del Servizio Idrico integrato ed in particolare l'art. 24 comma 2;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ed in particolare l'art. 113, il quale disciplina gli scarichi e le immissioni delle acque meteoriche e/o di dilavamento, provenienti da reti fognarie separate o da altre condotte separate, che non devono recare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici ricettori ed alla sicurezza idraulica e geomorfologica delle aree interessate;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia adottato con Deliberazione di G.R. n. 883 del 19.06.2007 ed approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 230 del 20.10.2009;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 7 bis e l'art. 50 comma 5;
- il vigente Statuto Comunale;
- l'ordinanza sindacale n. 8 del 11.03.2014;

Per i motivi sopra menzionati,

ORDINA

- A tutti i proprietari degli immobili ed amministratori di condomini siti nel Comune di Altamura, il divieto di scaricare nella rete fognaria delle acque nere, le acque meteoriche e/o di dilavamento provenienti dalle proprietà private, nonché sostanze che possano danneggiare gli impianti e le persone ad essi addette;
- Ai proprietari di immobili ed amministratori di condomini che convogliano lo scarico di acque meteoriche nelle fognature della acque nere, di provvedere all'esecuzione, entro e non oltre **45 (quarantacinque) giorni** dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo, dei lavori di adeguamento delle condotte fognarie interne degli immobili privati, in modo da escludere categoricamente l'immissione delle acque meteoriche nella rete fognaria delle acque nere;
- Al Comando di Polizia Locale, trascorso il termine assegnato senza che gli interessati abbiano ottemperato a quanto sopra ordinatogli, di effettuare una serie di controlli degli scarichi di fogna nera, ai sensi dell'art. 128 del D.LGS. 152/2006, con l'ausilio, ove necessario e richiesto, del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" del Comune di Altamura e dell'Acquedotto Pugliese;

SANZIONI

Ai contravventori, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00, con eventuale pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 689/81, con riserva di intraprendere azioni per il risarcimento di ulteriori danni per le spese sostenute dall'Ente nonché per danni causati alla collettività;

AVVERTE

- I titolari degli scarichi sono tenuti a consentire agli organi di controllo, in fase di verifica, l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico ed a fornire le informazioni richieste;
- L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- La presente ordinanza sostituisce ed annulla ogni precedente ordinanza emessa in materia;

DISPONE

- Le seguenti forme di pubblicità, al fine di assicurare la massima diffusione e conoscenza della presente ordinanza:
 - Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni;
 - Affissione di manifesti nei luoghi di maggior afflusso di pubblico;
 - Pubblicazione sul sito Internet del Comune;

- Che il presente atto venga notificato a mezzo PEC per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:
 - Al **Dirigente del V Settore** – Polizia Locale – polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it;
 - Al **Dirigente del III Settore** – Sviluppo e Governo del Territorio – settoresgt@pec.comune.altamura.ba.it;
 - Al **Dirigente del VI Settore** – Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche – lavoripubblici@pec.comune.altamura.ba.it;
 - All'**AQP** – Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Gestione Depurazione – ut.bari@pec.aqp.it;
 - Al **Comando Stazione Carabinieri di Altamura** – tba27763@pec.carabinieri.it;
 - Alla **Regione Puglia** – Sezione Risorse Idriche – ufficio.sii.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it;
 - Alla **Città Metropolitana di Bari** – Servizio Tutela e valorizzazione dell'ambiente, impianti termici, promozione e coordinamento dello sviluppo economico – ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
 - Alla **ASL Bari** – protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it;

I N F O R M A

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

LA SINDACA

Avv. Rosa **MELODIA**

